

Titolo I	
Misure di riforma della politica di coesione	6
Capo I	
Disposizioni in materia di utilizzo delle risorse delle politiche di coesione europea	6
ART. 1 (Principi, finalità e definizioni)	6
ART. 2 (Ambito di applicazione)	7
ART. 3 (Cabina di regia)	7
ART. 4 (Individuazione degli interventi prioritari nei settori strategici della politica di coesione europea)	8
ART. 5 (Disposizioni in materia di monitoraggio rafforzato degli interventi prioritari)	10
ART. 6 (Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa)	10
ART. 7 (Disposizioni per favorire l'attuazione della politica di coesione - premialità).	12
ART. 8 (Disposizioni per l'attuazione della Piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa - "STEP" e del Fondo per una transizione giusta - "JTF")	13
Capo II	
Misure di semplificazione amministrativa e contabile e di rafforzamento della capacità amministrativa	14
ART. 9 (Disposizioni in materia di gestione contabile e di controlli)	14
ART. 10 (Disposizioni in materia di utilizzazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione)	15
Capo III	
Disposizioni per lo sviluppo e la coesione territoriale	15
ART. 11 (Disposizioni in materia di perequazione infrastrutturale)	15
ART. 12 (Disposizioni in materia di contratti istituzionali di sviluppo)	17
ART. 13 (Disposizioni in materia di zone logistiche semplificate)	18
ART. 14 (Disposizioni in materia di interventi da realizzare nel territorio del Mezzogiorno ed affidati a Commissari straordinari di governo)	18
ART. 15 (Disposizioni in materia di investimenti)	19
Capo IV	
Disposizioni in materia di lavoro	20
ART. 16 (<i>Misura nazionale per la promozione dell'autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell'attività d'impresa</i>)	20
ART. 17 (<i>Autoimpiego Centro nord-Italia</i>)	21
ART. 18 (<i>Resto al SUD 2.0</i>)	22
ART. 19 (<i>Soggetti gestori</i>)	24
ART. 20 (<i>Copertura finanziaria</i>)	24
ART. 21 (<i>Incentivi all'autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica</i>)	25
ART. 22 Bonus Giovani	25

ART. 23 (Bonus Donne)	27
ART. 24 (Bonus ZES).....	28
ART. 25 (Iscrizione dei percettori NASPI nel SIISL)	29
ART. 26 (Funzionamento del Sistema Informativo per l’inclusione sociale e lavorativa SIISL)	30
ART. 27 (Disposizioni per la riconversione del personale dipendente delle grandi imprese in crisi)	30
ART. 28 (Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro sommerso) ..	32
Capo V	
Disposizioni in materia di istruzione, università e ricerca	32
ART. 29 (Disposizioni in materia di istruzione e di contrasto alla povertà educativa).....	32
ART. 30 (Ecosistemi per l’innovazione al Sud in contesti marginalizzati)	33
ART. 31 (Misure per il potenziamento dell’attività di ricerca)	33
Capo VI	
Disposizioni in materia di investimenti	34
ART. 32 (Disposizioni in materia di interventi di rigenerazione urbana e di contrasto al fenomeno del disagio socio - economico e del disagio abitativo).....	34
ART. 33 (Disposizioni in materia di recupero dei siti industriali)	35
Capo VII	
Disposizioni in materia di cultura	36
ART. 34 (Programma Nazionale Cultura)	36
Capo VIII	
Disposizioni in materia di sicurezza.....	36
ART. 35 (Operazioni di importanza strategica per il rafforzamento della legalità e di banche dati)	36

Schema di decreto – legge recante: “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

VISTO il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione, del 28 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

VISTO il regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo per una transizione giusta (*Just Transition Fund - JTF*);

VISTO il regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce e disciplina il Fondo sociale europeo Plus (FSE Plus);

Visto il regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e al Fondo di coesione;

VISTO il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

VISTO il regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2023, che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755, e la direttiva 2003/87/CE;

VISTO il regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241;

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) italiano approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di

ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»;

VISTO il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione»;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano di ripresa e resilienza (PNRR)»;

VISTA la delibera CIPESS n.78 del 22 dicembre 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2022, recante approvazione della proposta di Accordo di Partenariato 2021-2027 e definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il ciclo di programmazione 2021-2027;

VISTA la proposta di Accordo di Partenariato 2021-2027 approvata dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C (2022) 4787 final del 15 luglio 2022;

VISTA la delibera CIPESS n. 36 del 2 agosto 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.251 del 26 ottobre 2022, di presa d'atto dell'Accordo di Partenariato per l'Italia nel testo adottato dalla Commissione europea in data 15 luglio 2022;

RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza di emanare ulteriori disposizioni finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e della competitività del Paese, anche mediante il rafforzamento delle iniziative dirette a migliorare l'efficienza e la qualità dell'azione dei programmi della politica di coesione relativi al periodo 2021-2027, assicurando una programmazione coordinata tra i diversi livelli di governo e la loro complementarità con il PNRR, nonché ad accelerarne l'attuazione;

RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza di intensificare ulteriormente gli interventi volti a favorire il superamento del divario economico e sociale delle regioni del Mezzogiorno rispetto alle altre aree del Paese, favorendo, in particolare, l'effettuazione di investimenti per lo sviluppo e l'attrattività del sistema produttivo, nel settore dell'energia, nei settori della gestione delle risorse idriche e dei rifiuti, del dissesto idrogeologico nonché nel settore dei trasporti, con particolare riguardo ai collegamenti di medio e lungo raggio, ai nodi logistici, portuali e urbani, e della mobilità sostenibile, anche assicurando il pieno adempimento e l'efficace attuazione, per l'intero ciclo di programmazione, delle pianificazioni oggetto delle condizioni abilitanti per la politica di coesione 2021-2027, di cui all'articolo 15 e all'Allegato IV del regolamento (UE) 2021/1060;

RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza di definire misure volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) coerentemente con il relativo cronoprogramma;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del aprile 2024;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'istruzione, dell'università e

della ricerca, delle imprese e del made in Italy, dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'interno e della cultura;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

Titolo I

Misure di riforma della politica di coesione

Capo I

Disposizioni in materia di utilizzo delle risorse delle politiche di coesione europea

ART. 1

(Principi, finalità e definizioni)

1. In attuazione della riforma 1.9.1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, il presente decreto definisce il quadro normativo nazionale finalizzato ad accelerare l'attuazione e ad incrementare l'efficienza della politica di coesione europea, periodo di programmazione 2021-2027, nei settori strategici di cui all'articolo 2 del presente decreto, secondo un approccio orientato al risultato, con l'obiettivo di rafforzare il livello di efficacia e di impatto degli interventi prioritari cofinanziati.
2. Ai fini del presente decreto e della sua attuazione assume preminente valore l'interesse nazionale alla sollecita e puntuale realizzazione degli interventi ammissibili a finanziamento a valere sulle risorse della politica di coesione europea, periodo di programmazione 2021 - 2027, anche assicurando l'effettiva attuazione degli strumenti di pianificazione previsti dalle condizioni abilitanti, con particolare riferimento ai settori delle risorse idriche, dei rifiuti e dei trasporti, di cui all'articolo 15 e all'Allegato IV del regolamento (UE) 2021/1060, e garantendo il pieno rispetto dei traguardi di spesa previsti dagli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (UE) 2021/1060.
3. Le disposizioni contenute nel presente decreto, in quanto direttamente attuative degli obblighi assunti in esecuzione del regolamento (UE) 2021/241, sono adottate nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva in materia di rapporti dello Stato con l'Unione europea di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
4. Ai fini del presente decreto si intende per:
 - a) «Cabina di regia», l'organo con poteri di impulso e coordinamento generale per un'efficace attuazione della politica di coesione 2021 - 2027;
 - b) «PNRR», il Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241;
 - c) «interventi del PNRR», gli investimenti e le riforme previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
 - d) «Fondo FSC» o «FSC», il Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021 - 2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
 - e) «Accordo per la coesione», gli Accordi previsti dall'articolo 1, comma 178, lettere c) e d) della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
 - f) «regioni del Mezzogiorno» o «regioni della ZES unica per il Mezzogiorno», le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia di cui all'articolo

9, comma 2, del decreto - legge 19 settembre 2023, n. 234, convertito, con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n.162;

g) «amministrazione titolare di programma», le Amministrazioni centrali, le regioni e le province autonome responsabili dell'attuazione dei programmi nazionali e regionali della politica di coesione europea 2021-2027;

h) «regioni meno sviluppate», le regioni italiane individuate dall'articolo 108, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1060;

i) «Autorità di gestione», l'autorità responsabile della gestione del programma, conformemente alle funzioni definite all'articolo 72 del regolamento (UE) 1303/ 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;

l) «condizioni abilitanti», il sistema di prerequisiti di cui all'articolo 15 e agli Allegati III e IV del regolamento (UE) 2021/1060 al cui soddisfacimento è condizionato il rimborso dei fondi della politica di coesione europea;

l) «Sistema nazionale di monitoraggio», il sistema nazionale di monitoraggio relativo all'utilizzazione delle risorse in materia di politiche di coesione di cui all'articolo 50, comma 18, del decreto - legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e alimentato secondo le modalità di cui all'articolo 4 del decreto - legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.

ART. 2

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni contenute nel presente capo si applicano ai programmi nazionali e regionali della politica di coesione 2021-2027 approvati ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060 nell'ambito dell'Accordo di Partenariato tra la Commissione europea e l'Italia del 15 luglio 2022, con riferimento alle azioni dei programmi ricadenti nei seguenti settori strategici: risorse idriche; infrastrutture per il rischio idrogeologico e la protezione dell'ambiente; rifiuti; trasporti e mobilità sostenibile; energia; sostegno allo sviluppo e all'attrattività delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde.

ART. 3

(Cabina di regia)

1. La Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrata ai sensi del comma 2, costituisce la sede di confronto tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per un'efficace attuazione della politica di coesione europea 2021 - 2027. In particolare, la Cabina di regia:

a) assicura, in relazione agli interventi finanziati a valere sulle risorse della politica di coesione europea, il coordinamento tra quelli attuati a livello regionale e quelli attuati a livello nazionale;

b) promuove la complementarietà e la sinergia tra gli interventi finanziati a valere sulle risorse della politica di coesione e gli investimenti previsti dal PNRR e dagli Accordi per la coesione;

c) verifica i risultati dell'attività di monitoraggio effettuata dal Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri sullo stato di avanzamento degli interventi prioritari inseriti negli elenchi di cui all'articolo 4;

d) definisce le priorità della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa da sostenere con il concorso dei programmi della politica di coesione europea 2021-2027.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, la Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, della legge n. 190 del 2014, è integrata dai Ministri competenti per i settori della riforma ovvero titolari dei programmi interessati dagli interventi prioritari inseriti negli elenchi di cui all'articolo 4 e dai Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Il Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le funzioni di supporto organizzativo e tecnico in relazione alle attività della Cabina di regia di cui ai commi 1 e 2.

ART. 4

(Individuazione degli interventi prioritari nei settori strategici della politica di coesione europea)

1. Al fine di garantire un più efficiente utilizzo delle risorse della politica di coesione europea relative al periodo di programmazione 2021-2027 e di rafforzarne il coordinamento con gli interventi finanziati dal PNRR e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, come definiti nell'ambito degli Accordi per la coesione, i Ministeri, le regioni e le province autonome, titolari di programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027, individuano un elenco di interventi prioritari nell'ambito degli obiettivi dei programmi per ciascuno dei settori indicati all'articolo 2, ove pertinenti, già selezionati per il finanziamento o in fase di pianificazione. Per i suddetti interventi è specificata la rilevanza, in termini di peso finanziario, rispetto ai corrispondenti obiettivi strategici dei programmi nazionali e regionali e agli obiettivi specifici di riferimento.

2. Ferme le disposizioni e le procedure previste dai regolamenti che disciplinano la politica di coesione europea, con particolare riguardo a quelle in materia di ammissibilità al finanziamento e ai criteri di selezione adottati per ciascun programma, l'individuazione degli interventi prioritari di cui comma 1 avviene sulla base dei seguenti criteri:

- a) effettiva attuazione delle pianificazioni di settore nazionali e regionali, con particolare riguardo agli investimenti connessi al soddisfacimento delle condizioni abilitanti nel settore idrico, nel settore dei rifiuti e nel settore dei trasporti;
- b) finanziamento degli investimenti nei settori di cui all'articolo 2 già oggetto di valutazione e non finanziabili, anche per esaurimento delle risorse, a valere su altri strumenti di intervento europei o nazionali, ove coerenti con i programmi della politica di coesione europea e con le disposizioni previste dai pertinenti regolamenti;
- c) complementarietà degli interventi con quelli finanziati a valere sulle risorse FSC, con particolare riguardo a quelli definiti dagli Accordi per la coesione, e con le risorse del

PNRR;

- d) contributo al superamento dei divari infrastrutturali e di servizio a livello nazionale, regionale o locale;
- e) rafforzamento dei Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG), al fine di sostenere investimenti volti ad efficientare l'erogazione del servizio;
- f) attuazione delle operazioni di importanza strategica identificate dai programmi 2021-2027 ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2021/1060;
- g) promozione della transizione verde e digitale, anche tenuto conto degli obiettivi del Piano REPowerEU, in attuazione del regolamento (UE) 2023/435;
- h) realizzazione di progetti non completati nel periodo 2014-2020 e da completare nell'ambito della programmazione 2021-2027, in applicazione di quanto previsto dagli articoli 118 e 118-bis del regolamento (UE) 2021/1060;
- i) coerenza degli investimenti con le previsioni del Piano Strategico della ZES unica di cui all'articolo 11 del decreto - legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162;
- l) coerenza degli investimenti con le previsioni del Piano strategico nazionale delle aree interne (PSNAI), di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto - legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162;
- m) interventi necessari per fronteggiare le ripercussioni sulla situazione economica e sociale e sulle finanze pubbliche derivanti dalle circostanze eccezionali o inconsuete di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 1060/2021.

3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i Ministeri, le regioni e le province autonome trasmettono al Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri l'elenco degli interventi prioritari individuati per ciascuno dei settori di cui all'articolo 2. Gli interventi prioritari sono corredati da dettagliati cronoprogrammi procedurali e finanziari recanti l'indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, individuati in relazione alle seguenti principali fasi di realizzazione degli investimenti:

- a) completamento delle procedure di selezione delle operazioni e di individuazione dei beneficiari;
- b) assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti;
- c) completamento dell'intervento.

4. Il Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla verifica della coerenza del contenuto degli elenchi trasmessi ai sensi del comma 1 con i settori di cui all'articolo 2 e con i criteri previsti dal citato comma 1, nonché al monitoraggio degli interventi inseriti in detti elenchi secondo le modalità previste dall'articolo 5. In relazione agli elenchi trasmessi dalle regioni e delle province autonome, l'attività di verifica di cui al primo periodo è effettuata unitamente alle Amministrazioni centrali competenti per materia.

5. È ammessa la modifica dei cronoprogrammi degli interventi inseriti negli elenchi di cui al comma 1 in caso di impossibilità di rispettare le tempistiche indicate per circostanze

oggettive e non imputabili all'amministrazione titolare del programma ovvero al soggetto attuatore dell'intervento.

6. Le amministrazioni titolari di programmi, che non hanno soddisfatto alla data di entrata in vigore del presente decreto le condizioni abilitanti nei settori idrico, rifiuti e trasporti, trasmettono, entro il 30 giugno 2024, al Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri un cronoprogramma dettagliato delle azioni intraprese e da intraprendere per il relativo soddisfacimento.

7. All'articolo 11, comma 3, decreto - legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, al primo periodo, dopo le parole: «all'articolo 10, comma 1,» sono inserite le seguenti: «da adottarsi entro il 31 luglio 2024,» e, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Il Piano strategico è aggiornato secondo le medesime modalità di cui al primo periodo.».

ART. 5

(Disposizioni in materia di monitoraggio rafforzato degli interventi prioritari)

1. Fermi gli obblighi di alimentazione del Sistema nazionale di monitoraggio, ciascuna Amministrazione titolare di programma trasmette al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il 31 agosto ed entro il 28 febbraio di ciascun anno, relazioni semestrali sullo stato di avanzamento procedurale e finanziario degli interventi prioritari individuati nell'ambito dei programmi ai sensi dell'articolo 4, riferite, rispettivamente, ai periodi 1° gennaio - 30 giugno e 1° luglio - 31 dicembre.

2. Le relazioni semestrali di cui al comma 1 consentono la verifica dei cronoprogrammi di cui all'articolo 4, comma 3, con particolare riferimento alle fasi procedurali ivi previste, nonché l'applicazione del meccanismo di premialità di cui al successivo articolo 7. In caso di disallineamenti rispetto alle scadenze individuate nei suddetti cronoprogrammi, le amministrazioni titolari di programmi comunicano tempestivamente al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud le ragioni dei disallineamenti e le azioni pianificate o in corso per porre rimedio a criticità e ritardi, anche ai fini dell'individuazione di eventuali misure di accelerazione.

3. Per favorire l'efficace raccordo tra programmi nazionali e regionali che intervengono sulla medesima priorità di intervento e sul medesimo territorio ed evitare sovrapposizioni, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud promuove nell'ambito del Comitato di sorveglianza e attuazione dell'Accordo di Partenariato 2021-2027 e relative articolazioni, una specifica azione di monitoraggio con il coinvolgimento delle Autorità di Gestione dei suddetti programmi.

ART. 6

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa)

1. Al fine di favorire la realizzazione gli interventi prioritari di cui all'articolo 4, sulla base dei fabbisogni rappresentati dalle amministrazioni interessate il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, in coerenza con le previsioni del Programma nazionale di assistenza tecnica - Capacità per la coesione, periodo di programmazione 2021 - 2027 e a valere sulle risorse rese all'uopo disponibili da

detto programma, pone in essere specifiche azioni finalizzate al rafforzamento della capacità amministrativa e al supporto tecnico - specialistico dei soggetti e degli organismi di attuazione e coordinamento delle politiche di coesione, con particolare riguardo a quelli preposti alla realizzazione degli investimenti necessari al conseguimento delle condizioni abilitanti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nonché per l'attivazione ovvero per l'implementazione di processi di informatizzazione e di digitalizzazione nell'ambito delle politiche di coesione, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato ad utilizzare le risorse del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020, di cui alla deliberazione del CIPE n. 46/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 28 dicembre 2016, integrato sul piano finanziario dalla deliberazione del CIPE n. 36/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 2 settembre 2020, già destinate alle finalità di cui all'articolo 1, commi 179 e 179 - bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ovvero a quelle di cui all'articolo 31- bis, comma 7, del decreto - legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, nei limiti delle risorse che non risultino impegnate dalle amministrazioni beneficiarie alla data del 30 giugno 2024 mediante la sottoscrizione dei contratti con il personale selezionato sulla base delle predette disposizioni.

3. Fermo quanto previsto dal comma 2, al fine di accelerare la selezione delle unità di personale di cui all'articolo 31 - bis, comma 7, del decreto - legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, gli enti beneficiari, in deroga alle previsioni di cui al comma 8 del citato articolo 31 - bis, procedono direttamente, nel rispetto dei fabbisogni rilevati, alla selezione ed alla contrattualizzazione delle unità di personale sulla base del contratto tipo di cui al terzo periodo del comma 8. All'esito delle procedure selettive e all'acquisizione dei relativi contratti di collaborazione professionale, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a trasferire agli enti beneficiari le risorse corrispondenti per la copertura delle spese.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2024, i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, commi 179 e 179 - bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ovvero ai sensi dell'articolo 31- bis, comma 7, del decreto - legge 6 novembre 2021, n. 152, non possono avere una durata superiore al 31 dicembre 2026.

5. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi di rafforzamento della capacità amministrativa finalizzati ad accrescere la qualità e i livelli di spesa dei programmi regionali della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri stipula apposite convenzioni con la società in house Eutalia s.r.l. per l'attuazione di specifiche progettualità, ivi compreso lo svolgimento di attività di informazione, di accompagnamento, di supporto e di tutoraggio nella gestione di specifiche iniziative di rafforzamento della capacità amministrativa dei soggetti di cui all'articolo 50 del regolamento (UE) 2021/1060, destinatari delle risorse dei programmi regionali, ubicati nei territori delle e regioni meno sviluppate, in raccordo con le Autorità di gestione dei predetti programmi regionali. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle convenzioni di cui al primo periodo, si provvede a valere sulle risorse del Programma Nazionale Capacità per la

Coesione 21-27 a titolarità del citato Dipartimento, nel rispetto delle procedure e delle regole di ammissibilità della spesa previste in relazione al predetto Programma.

6. All'espletamento delle attività di cui al comma 5, la società in house Eutalia S.r.l. può provvedere con le risorse interne, ivi compreso il personale assunto mediante contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, con personale esterno, nonché con il ricorso a competenze di persone fisiche o giuridiche disponibili sul mercato, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

7. Per le finalità di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le risorse per i contributi straordinari ivi previsti sono incrementate per gli anni dal 2024 al 2039 di 5 milioni di euro annui. All'onere complessivo derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 75 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse disponibili sul capitolo 1316 "Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali" dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

ART. 7

(Disposizioni per favorire l'attuazione della politica di coesione - premialità)

1. Al fine di promuovere il raggiungimento dei risultati della politica di coesione europea, anche mediante una più efficiente e tempestiva programmazione ed attuazione degli interventi ammessi a finanziamento, con riguardo agli interventi prioritari inseriti negli elenchi di cui all'articolo 4, in caso di raggiungimento, sulla base delle risultanze del Sistema nazionale di monitoraggio e delle relazioni semestrali di cui all'articolo 5, degli obiettivi intermedi e finali come individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettere b) e c) nei cronoprogrammi inviati, le regioni e le province autonome, in deroga all'articolo 23, comma 1-ter, del decreto - legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, possono utilizzare, secondo le modalità di cui al comma 2 e fino a concorrenza dell'intera quota regionale di cofinanziamento dei programmi europei e FESR ed FSE Plus, le economie delle risorse FSC maturate in relazione agli interventi inseriti negli Accordi per la coesione che risultano conclusi in base alle risultanze del sistema nazionale di monitoraggio.

2. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, le regioni e le province autonome inviano al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri apposita istanza per il riconoscimento della misura premiale in ragione del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 e nei limiti delle economie sopra richiamate. Entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, il Dipartimento procede alla verifica dei presupposti necessari per il riconoscimento delle premialità sulla base dei dati presenti nel Sistema nazionale di monitoraggio e delle relazioni di cui al comma 1.

3. In caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi inseriti negli elenchi di cui al comma 4 ovvero dei relativi soggetti attuatori, anche con riferimento al mancato rispetto delle scadenze dei cronoprogrammi trasmessi ai sensi dei commi 3 e 6 del medesimo articolo 4, e, comunque, ove si renda necessario al fine di evitare il disimpegno automatico dei fondi erogati dall'Unione europea, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri assegna all'amministrazione responsabile ovvero al soggetto attuatore interessato un termine per

provvedere non superiore a quindici giorni. In caso di perdurante inerzia, la Cabina di regia richiede al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di proporre al Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, secondo le modalità previste dal comma 1, secondo periodo, del medesimo articolo 12.

4. In caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento prioritario ai sensi dell'articolo 4, ove un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni, la Cabina di regia, sulla base dell'istruttoria svolta dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri unitamente all'amministrazione responsabile dell'intervento, richiede al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di proporre l'attivazione del procedimento di superamento del dissenso previsto dall'articolo 13 del decreto - legge n. 77 del 2021.

ART. 8

(Disposizioni per l'attuazione della Piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa - "STEP" e del Fondo per una transizione giusta - "JTF")

1. Al fine di attuare gli obiettivi previsti dal regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa ("regolamento STEP"), nonché per sostenere i programmi di investimento produttivo ovvero di ricerca e sviluppo, anche realizzati da grandi imprese, in ambiti di particolare interesse strategico per il Paese, la Cabina di regia di cui all'articolo 3 individua le priorità e, ove necessario, i progetti nei settori indicati dall'articolo 2 del richiamato regolamento "STEP" e nei connessi Orientamenti adottati dalla Commissione europea, al fine di:

a) sostenere lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche o salvaguardare e rafforzare le rispettive catene del valore nei seguenti ambiti:

- 1) tecnologie digitali e innovazione delle tecnologie "deep tech";
- 2) tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse, incluse le tecnologie a zero emissioni nette, quali definite nel regolamento sull'industria a zero emissioni nette;
- 3) biotecnologie, compresi i medicinali inclusi nell'elenco dell'Unione dei medicinali critici e i loro componenti;

b) affrontare le carenze di manodopera e di competenze essenziali a sostegno degli obiettivi di cui alla lettera a).

2. Per le finalità di cui al comma 1, i programmi nazionali e regionali della politica di coesione 2021-2027 possono essere riprogrammati entro il 31 agosto 2024 ovvero entro il 31 marzo 2025, nel rispetto delle tempistiche e delle procedure di cui al richiamato regolamento (UE) 2024/795 e delle disposizioni inerenti all'ammissibilità al finanziamento di cui al regolamento (UE) 2021/1060. Nell'ambito del Programma nazionale "Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale" FESR 2021-2027, la somma di 300 milioni di euro è destinata, nel rispetto della pertinente disciplina in materia di aiuti di Stato, ai

programmi di investimento, di importo non inferiore a 5 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro, realizzati dalle imprese, anche di grandi dimensioni, su tutto il territorio nazionale e rispondenti alle finalità e agli ambiti tecnologici di cui al comma 1, lettera a). L'importo di 300 milioni di euro può essere incrementato o ridotto in funzione delle risultanze della riprogrammazione del citato Programma nazionale, nonché degli effettivi fabbisogni riscontrati.

3. Il Programma nazionale che attua il Fondo per una transizione giusta assicura la transizione giusta di cui al regolamento (UE) 1056/2021, favorendo gli investimenti relativi alle tecnologie per l'energia pulita, alla riduzione delle emissioni, al recupero dei siti industriali e alla riqualificazione dei lavoratori e concorre al perseguimento delle priorità di cui al regolamento (UE) 2024/795 come indicate al comma 1, nel rispetto delle procedure individuate dal medesimo regolamento (UE) 2024/795 e delle procedure e delle regole di ammissibilità previste in relazione al predetto Programma.

4. Le risorse di cofinanziamento nazionale rivenienti dall'applicazione, nei programmi nazionali e regionali della politica di coesione relativi al periodo di programmazione 2021-2027, dei tassi massimi di cofinanziamento UE pari al 100 per cento, in coerenza con quanto previsto all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), del regolamento STEP, sono mantenute nell'ambito dei medesimi programmi oggetto di riprogrammazione ovvero utilizzate dalle Amministrazioni titolari per il perseguimento dei medesimi obiettivi di cui al comma 1 nell'ambito degli Accordi per la coesione .

5. I progetti cofinanziati nell'ambito delle priorità dedicate agli obiettivi STEP dei programmi nazionali e regionali della politica di coesione sono oggetto di monitoraggio secondo le modalità di cui all'articolo 5 del presente decreto.

6. In attuazione dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento STEP, le priorità individuate per le finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 1 possono essere sostenute anche mediante le risorse derivanti dalla revisione del PNRR.

Capo II

Misure di semplificazione amministrativa e contabile e di rafforzamento della capacità amministrativa

ART. 9

(Disposizioni in materia di gestione contabile e di controlli)

1. in corso di riscrittura

2. in corso di riscrittura

3. All'articolo 50, comma 8, del decreto - legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contingente dei componenti del Nucleo per le politiche di coesione addetti allo svolgimento delle attività di controllo di programmi e progetto di investimento pubblici e di Autorità di audit è determinato in cinque unità.».

ART. 10

(Disposizioni in materia di utilizzazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione)

- 1 in corso di riscrittura
2. in corso di riscrittura
3. in corso di riscrittura
4. in corso di riscrittura
5. All'articolo 23, comma 1-*ter*, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come complessivamente determinate ai sensi del primo periodo, possono essere destinate a copertura del cofinanziamento regionale dei programmi regionali cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE Plus, senza vincoli di riparto.».

Capo III

Disposizioni per lo sviluppo e la coesione territoriale

ART. 11

(Disposizioni in materia di perequazione infrastrutturale)

1. Al fine di assicurare il recupero del divario infrastrutturale tra le regioni del Mezzogiorno d'Italia e le altre aree geografiche del territorio nazionale, nonché di garantire analoghi livelli essenziali di infrastrutturazione e dei servizi a essi connessi, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il "Fondo perequativo infrastrutturale" con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2024, di 140 milioni per l'anno 2025 e di euro 100 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2033.
2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato al finanziamento dell'attività di progettazione e di esecuzione di interventi da realizzare nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e relativi a infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, idriche, nonché a strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche, coerenti con le priorità indicate nel Piano strategico della ZES unica di cui all'articolo 11 del decreto - legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. Gli interventi suscettibili di finanziamento possono consistere nella realizzazione di nuove strutture o nel recupero del patrimonio pubblico esistente, anche mediante la sua riqualificazione funzionale.
3. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, adottato di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti:
 - a) l'entità delle risorse assegnate, nei limiti delle risorse del fondo di cui al comma 1, per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 in ciascuna delle regioni indicate nel medesimo comma, tenendo conto, tra l'altro:

- 1) degli esiti della ricognizione effettuata ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto;
 - 2) della specificità insulare, nonché di quanto previsto dall'articolo 1, comma 690, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e degli esiti del tavolo tecnico-politico sui costi dell'insularità di cui al punto 10 dell'accordo in materia di finanza pubblica fra lo Stato e la regione Sardegna del 7 novembre 2019;
 - 3) delle specificità delle zone di montagna e delle aree interne;
 - 4) dell'estensione delle superfici territoriali;
 - 5) della densità della popolazione e delle unità produttive;
 - 6) dell'assenza ovvero della grave carenza di collegamenti infrastrutturali con le reti su gomma e su ferro di carattere e valenza nazionale;
 - 7) dell'entità dei finanziamenti riconosciuti a valere sulle risorse del PNRR e dal Piano complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nonché di quelli previsti dagli Accordi per la coesione, per realizzazione della medesima tipologia di interventi;
- b) l'amministrazione statale o regionale responsabile, nei limiti delle risorse assegnate, della selezione degli interventi, con l'indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali attesi, in coerenza con le risorse annualmente rese disponibili;
- c) i criteri di priorità da utilizzare nella selezione degli interventi da parte delle amministrazioni responsabili, tra cui:
- 1) l'avanzato stato progettuale dell'intervento o la sua immediata cantierabilità;
 - 2) la capacità dell'intervento di determinare un significativo miglioramento della mobilità dell'utenza ovvero della qualità dei servizi educativi, sanitari o assistenziali erogati;
 - 3) l'indisponibilità di finanziamenti a valere su altri fondi nazionali o dell'Unione europea;
- d) le modalità di monitoraggio procedurale e finanziario degli interventi attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonché di rendicontazione degli stessi;
- e) i casi e le modalità di revoca dei finanziamenti concessi, nonché di recupero degli stessi.
4. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3, quantificati in 50 milioni di euro per l'anno 2024, in 140 milioni di euro per l'anno 2025, di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2033, si provvede mediante impiego delle risorse rivenienti dall'abrogazione dell'articolo 22, comma 1-ter, della legge 5 maggio 2009, n. 42, di cui al comma 4-5 del presente articolo.
5. All'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, i commi da 1 a 1 - *sexies* sono abrogati.
6. Le amministrazioni assegnatarie delle risorse ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dell'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dell'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per le finalità indicate, rispettivamente, dal decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 2017, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 2017, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 2 febbraio 2019, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, recante ripartizione delle risorse del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del paese, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 18 febbraio 2021, destinano una quota non inferiore al 40 per cento delle risorse allocabili alla realizzazione degli interventi selezionati dalle amministrazioni responsabili, ai sensi del comma 3, lettera c), e non finanziabili per insufficienza delle risorse del fondo cui al comma 1. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle risorse che non abbiano uno specifico vincolo di destinazione già individuato alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini della verifica del rispetto di quanto previsto dal presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 - *bis*, comma 2, del decreto - legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18.

7. All'articolo 7 - *bis*, comma 2, del decreto - legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, è aggiunto in fine il seguente periodo: «In ogni caso, il volume complessivo di stanziamenti ordinari in conto capitale da destinare agli interventi da realizzare nei territori delle regioni di cui al primo periodo non può essere inferiore al 40 per cento delle risorse allocabili. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano al riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, che non abbia criteri o indicatori di attribuzione già individuati alla data di entrata in vigore del presente decreto.».

ART. 12

(Disposizioni in materia di contratti istituzionali di sviluppo)

1. Entro il 31 luglio 2024 il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri effettua la ricognizione sullo stato di attuazione, con particolare riferimento all'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti, dei singoli interventi attuati nell'ambito dei contratti istituzionali di sviluppo, già stipulati ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. In relazione ai contratti istituzionali di sviluppo di cui al comma 1, nelle more della ricognizione ivi prevista e della formalizzazione delle conseguenti determinazioni da parte dei tavoli istituzionali previsti dai medesimi contratti istituzionali, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni di responsabile unico del contratto (RUC) sono trasferite al Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e per il PNRR, adottato, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1, si provvede alla revisione della governance istituzionale e delle modalità attuative dei contratti istituzionali di sviluppo.

ART. 13

(Disposizioni in materia di zone logistiche semplificate)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 64 è sostituito dal seguente: «64. Le nuove imprese e quelle già esistenti che operano nella Zona logistica semplificata fruiscono delle semplificazioni di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 2-bis, e 6, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nonché, limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, delle agevolazioni previste dall'articolo 16 del decreto - legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per l'anno 2024. Nelle Zone logistiche semplificate istituite ai sensi del secondo periodo del comma 62 non trovano applicazione le agevolazioni di cui all'articolo 16 del predetto decreto-legge n. 124 del 2023.».
2. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il fondo di cui al comma 196 del medesimo articolo 1 è incrementato di euro 20 milioni per l'anno 2024 e di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 quantificati in complessivi 100 milioni di euro per l'anno 2024 e in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ed imputati sulla quota afferente alle Amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1), della medesima legge n. 178 del 2020.

ART. 14

(Disposizioni in materia di interventi da realizzare nel territorio del Mezzogiorno ed affidati a Commissari straordinari di governo)

1. in corso di riscrittura
2. in corso di riscrittura
3. All'articolo 1 del decreto - legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 14, le parole: «comprensivo del ripristino della morfologia naturale della costa in conformità allo strumento urbanistico del Comune di Napoli» sono soppresse;
 - b) dopo il comma 14, è aggiunto il seguente: «14 - bis. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale ai sensi dell'articolo 33 del decreto - legge 12 settembre 2014 n.133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 relativi all'area marino costiera di cui al comma 14, si applica la procedura di analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica, di cui all'Allegato 1 del Titolo V della parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, basata anche sull'individuazione dei valori di fondo naturale dei sedimenti e delle migliori tecniche disponibili in funzione dei benefici attesi per la collettività, anche in difformità dalla morfologia naturale della linea di costa. Al fine di consentire l'elaborazione della predetta analisi di rischio, l'individuazione dei valori di fondo dei sedimenti è effettuata dall'Istituto superiore per la ricerca ambientale,

sentito il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro novanta giorni dalla richiesta del Commissario straordinario di cui all'articolo 33, comma 11 - *bis*, del decreto - legge n. 133 del 2014. Fermo quanto previsto dal comma 13 - *bis* del citato articolo 33, per gli interventi di cui al primo periodo per i quali sono in corso le procedure di valutazione di impatto ambientale, può procedersi alla valutazione integrata della VAS con la VIA, qualora la ridefinizione dei profili localizzativi consegua a modificazioni e integrazioni di singoli interventi già assoggettati a quest'ultima. In tal caso, la valutazione integrata è effettuata dall'Autorità competente per la VIA e si conclude con l'adozione di un unico provvedimento.».

4. All'articolo 14-*quater* del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2024, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «6-*bis* Il Commissario straordinario può avvalersi del supporto tecnico di un numero massimo di quattro esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. I compensi per il supporto tecnico prestato dai soggetti di cui al periodo precedente sono definiti, con provvedimento del Commissario straordinario, nel limite massimo di 70.000 euro annui per ogni esperto o consulente. Gli oneri di cui al presente comma sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.».

ART. 15

(Disposizioni in materia di investimenti)

1. Al fine di assicurare l'efficacia delle azioni di sostegno economico in favore di piccole e microimprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, nelle aree interne, non si procede alla revoca delle risorse assegnate ai Comuni, ai sensi dell'articolo 1, commi 65 - *ter* e 65 - *quinquies*, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, se dagli stessi utilizzate entro la data del 31 dicembre 2025. Ai fini del presente comma, le risorse si intendono utilizzate con l'adozione da parte del Comune, risultante dal sistema di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, del provvedimento recante l'individuazione degli operatori economici beneficiari delle azioni di sostegno economico come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 1, comma 65 - *ter*, secondo periodo, della citata legge n. 205 del 2017.

2. Al fine di favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni svantaggiati di cui all'articolo 1, comma 65 - *sexies*, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, non si procede alla revoca delle risorse assegnate ai Comuni ai sensi del medesimo comma 65 - *sexies* e dell'articolo 1, comma 198, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, se dagli stessi utilizzate entro la data del 31 dicembre 2025. Ai fini del presente comma, le risorse si intendono utilizzate con l'adozione da parte del Comune, risultante dal sistema di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, del provvedimento recante l'individuazione dei beneficiari delle iniziative ammissibili a finanziamento secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 1, comma

65 - sexies, della legge n. 205 del 2017 e dall'articolo 1, comma 198, della legge n. 178 del 2020.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, non si applicano alle operazioni di finanziamento, ricapitalizzazione e capitalizzazione del soggetto gestore del servizio idrico integrato dell'ambito unico regionale di cui agli articoli 18 e 18-bis della legge regionale della regione Calabria n. 10 del 20 aprile 2022, e alla deliberazione n. 09 del 25 ottobre 2022 dell'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria, nonché della società di gestione degli aeroporti regionali di cui alle leggi regionali della Regione Calabria n. 28 del 28 luglio 2021, e n. 43 del 28 dicembre 2021, entrambe società controllate dalla Regione Calabria, aventi ad oggetto la realizzazione di infrastrutture pubbliche, o la ristrutturazione finanziaria, o l'attuazione di un programma di investimenti già approvato, qualora le perdite, anche ultrannuali, risultino complessivamente assorbite in un piano economico finanziario approvato dall'Autorità competente, e preveda una redditività adeguata superiore a quella dei Titoli di Stato a lungo termine, con oneri a carico della finanza regionale.

4. All'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 6-ter, è inserito il seguente: «6-quater. In deroga a quanto previsto dal comma 6-ter, i programmi e i progetti di riqualificazione e mitigazione urbanistica connessi alla realizzazione della linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria possono essere finanziati, entro il limite massimo del 2 per cento del costo dell'intervento, a valere sulle risorse del quadro economico dell'opera.».

5. All'articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «sistema di limiti di rischio» sono inserite le seguenti: «che, in coerenza con le finalità istituzionali perseguite e tenendo conto degli specifici rischi assumibili dal Fondo, anche in ragione delle aree geografiche di destinazione ritenute prioritarie e delle modalità di intervento, miri a perseguire il mantenimento di un'adeguata disponibilità di risorse del Fondo medesimo in un arco pluriennale, considerato il portafoglio complessivo».

Capo IV Disposizioni in materia di lavoro

ART. 16

(Misura nazionale per la promozione dell'autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell'attività d'impresa)

1. Ai fini della promozione dell'inclusione attiva e dell'inserimento al lavoro sono definite specifiche azioni a sostegno dell'avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali, nell'ambito della strategia nazionale delle politiche attive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tali azioni sono finanziate a valere sul Programma nazionale Giovani, donne e lavoro, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma, e a valere sulle risorse della Misura 5 del Pnrr dedicate alle politiche attive collegate al programma GOL Garanzia di occupabilità dei lavoratori.

2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legge con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro degli affari europei, il sud le

politiche di coesione e il PNRR sono definite le modalità e i termini per l'attivazione di due specifiche iniziative denominate, rispettivamente, autoimpiego centro-nord Italia e Investire al Sud 2.0, a supporto dell'inserimento al lavoro mediante l'autoimpiego nelle regioni del centro nord e del mezzogiorno di Italia.

ART. 17
(Autoimpiego Centro nord-Italia)

1. Sono ammesse al finanziamento nei termini e secondo le modalità di cui ai commi 4, 6 e 7 le iniziative economiche finalizzate all'avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali, in forma individuale o collettiva, ivi comprese quelle che prevedono l'iscrizione ad ordini o collegi professionali.
2. Le attività di cui al comma 1 sono avviate in forma individuale mediante apertura di partita IVA per la costituzione di impresa individuale o per lo svolgimento di attività libero-professionale, ovvero in forma collettiva mediante costituzione di società cooperativa, società in accomandita semplice, società in nome collettivo, società a responsabilità limitata o società tra professionisti. Alle imprese in forma collettiva possono partecipare soggetti diversi da quelli indicati al comma 3 fermo restando, in tal caso, l'esercizio del controllo e dell'amministrazione della società da parte dei soggetti di cui al comma 3.
3. Sono destinatari dell'intervento:
 - a) persone giovani di età inferiore ai trentacinque anni;
 - b) persone disoccupate da almeno dodici mesi;
 - c) persone in condizioni di marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione, come definiti dal Piano nazionale giovani, donne e lavoro;
 - d) persone inattive, come definite dal Piano nazionale giovani, donne e lavoro;
 - e) donne inoccupate, inattive e disoccupate;
 - f) disoccupati beneficiari di ammortizzatori sociali destinatari delle misure del programma di politica attiva Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL.
4. Sono ammissibili a finanziamento le seguenti iniziative:
 - a) erogazione di servizi di formazioni e di accompagnamento alla progettazione preliminare per l'avvio delle attività di cui al comma 1 definita su base territoriale e di concerto con le Regioni interessate, in coerenza con il Programma Giovani, Donne e Lavoro e con il programma GOL;
 - b) tutoraggio, finalizzato all'incremento delle competenze e al supporto dei soggetti di cui al comma 3 nell'avvio e nello svolgimento delle attività di cui al comma 1;
 - c) interventi di sostegno consistenti nella concessione di incentivi in favore dei soggetti di cui al comma 3 per l'avvio delle attività di cui al comma 1.
5. Gli interventi comprendono le attività di divulgazione informativa e promozione della Misura di cui al presente articolo, attraverso i centri regionali per l'impiego, gli sportelli delle Camere di Commercio Industria artigianato e agricoltura, gli sportelli regionali per le imprese.

6. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di finanziamento delle iniziative di cui al comma 4 aventi come destinatari i soggetti di cui al comma 3.

7. Gli incentivi di cui al comma 4, lettera c) sono fruibili, in conformità con le disposizioni al regolamento (UE) 2023/2831 sugli aiuti *de minimis*, in via alternativa e comprendono:

a) Un voucher di avvio in regime *de minimis*, non soggetto a rimborso, utilizzabile per l'acquisto di beni, strumenti e servizi per l'avvio delle attività di cui al comma 1, per un importo massimo di trentamila euro. Nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico, l'importo massimo del voucher è di quarantamila euro, aumentabile fino a cinquantamila euro per le attività localizzate nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e 2016;

b) Un aiuto in regime *de minimis* per programmi di spesa di valore non superiore a centoventimila euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al sessantacinque per cento dell'investimento per l'avvio delle attività di cui al comma 1.

c) Un aiuto in regime *de minimis* per programmi di spesa oltre i centoventimila euro e fino ai duecentomila euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al sessanta per cento dell'investimento per l'avvio delle attività di cui al comma 1.

8. Se le iniziative finanziate coinvolgono disoccupati iscritti al programma GOL beneficiari di ammortizzatori sociali, ivi inclusa la Naspi di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, ovvero beneficiari del Supporto formazione lavoro, tali soggetti possono cumulare i trattamenti in godimento ed ottenerne l'erogazione in unica soluzione al fine di utilizzarli come capitale d'avvio da conferire nelle iniziative finanziate.

ART. 18 **(Resto al SUD 2.0)**

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, per promuovere la costituzione di nuove imprese localizzate nei territori di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 è istituita una specifica misura denominata Investire al SUD.

2. Sono ammesse al finanziamento le iniziative economiche finalizzate all'avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali, in forma individuale o collettiva, ivi comprese quelle che prevedono l'iscrizione ad ordini o collegi professionali. Le attività imprenditoriali e libero-professionali, in forma individuale o collettiva, ivi comprese quelle che prevedono l'iscrizione ad ordini o collegi professionali, sono avviate in forma individuale mediante apertura di partita IVA per la costituzione di impresa individuale o per lo svolgimento di attività libero-professionale, ovvero in forma collettiva mediante costituzione di società cooperativa, società in accomandita semplice, società in nome collettivo, società a responsabilità limitata o società tra professionisti. Alle imprese in forma collettiva possono partecipare soggetti diversi da quelli indicati al comma 3 fermo restando che in tal caso il controllo e l'amministrazione della società da parte dei soggetti di cui al comma 3.

3. Sono destinatari dell'intervento:
- a) persone giovani di età inferiore ai trentacinque anni;
 - b) persone disoccupate da almeno dodici mesi;
 - c) persone in condizioni di marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione, come definiti dal Piano nazionale giovani, donne e lavoro;
 - d) persone inattive, come definite dal Piano nazionale giovani, donne e lavoro;
 - e) donne inoccupate, inattive e disoccupate;
 - f) disoccupati beneficiari di ammortizzatori sociali destinatari delle misure del programma di politica attiva Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL.
4. Sono ammissibili a finanziamento le seguenti iniziative:
- a) erogazione di servizi di formazioni e di accompagnamento alla progettazione preliminare per l'avvio delle attività di cui al comma 1 definita su base territoriale e di concerto con le Regioni, in coerenza con il Programma Giovani, Donne e Lavoro ed il programma GOL;
 - b) tutoraggio, finalizzato all'incremento delle competenze, al fine di supportare i destinatari di cui al comma 3 nelle fasi di realizzazione della nuova iniziativa;
 - c) interventi di sostegno all'investimento, consistenti nella concessione di incentivi per l'avvio delle attività di cui al comma 2 ai destinatari di cui al comma 3.
5. Gli interventi comprendono le attività di divulgazione informativa e promozione della Misura di cui al presente Capo, attraverso i centri regionali per l'impiego, gli sportelli delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, gli sportelli regionali per le imprese e la Struttura Sisma Abruzzo 2009 e la struttura del Commissario straordinario ricostruzione sisma 201.
6. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di finanziamento delle iniziative di cui al comma 4 aventi come destinatari i soggetti di cui al comma 3.
7. Gli incentivi di cui al comma 4, lettera c) sono fruibili, in conformità con le disposizioni al regolamento (UE) 2023/2831 sugli aiuti *de minimis*, in via alternativa e comprendono:
- a) Un voucher di avvio in regime *de minimis*, non soggetto a rimborso, utilizzabile per l'acquisto di beni, strumenti e servizi per l'avvio delle attività di cui al comma 2, per un importo massimo di quarantamila euro per le attività aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e le attività aventi sede legale nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016. Nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico, l'importo massimo del voucher è di cinquantamila euro per le attività di cui al comma 2 aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno;
 - b) Un aiuto in regime *de minimis* per programmi di spesa di valore non superiore a centoventimila euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al settantacinque per cento per l'avvio dell'attività di cui al comma 2 aventi sede legale nelle aree del

Mezzogiorno e le attività aventi sede legale nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016.;

c) Un aiuto in regime *de minimis* per programmi di spesa oltre i centoventimila euro e fino ai duecentomila euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al settanta per cento per l'avvio dell'attività di cui al comma 2, aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e localizzate nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e 2016.

8. Se le iniziative finanziate coinvolgono disoccupati iscritti al programma GOL beneficiari di ammortizzatori sociali, ivi inclusa la Naspi di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, ovvero beneficiari del Supporto formazione lavoro, tali soggetti possono cumulare i trattamenti in godimento ed ottenerne l'erogazione in unica soluzione al fine di utilizzarli come capitale d'avvio da conferire nelle iniziative finanziate.

9. Per tutte le iniziative non coerenti con le disposizioni di cui al presente articolo, e nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, continuano ad applicarsi le misure di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

ART. 19 **(Soggetti gestori)**

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvale, quali soggetti gestori, delle attività per l'implementazione della Misura del supporto delle società Sviluppo Lavoro Italia, Invitalia Spa ed Ente Nazionale Microcredito.

2. La funzione di coordinamento dell'attività formativa è affidata all'Ente Nazionale Microcredito, mentre la funzione di tutoraggio è affidata ad Invitalia Spa, unitamente all'attività di selezione delle domande, istruttoria, concessione ed erogazione degli incentivi di cui agli articoli 17 e 18.

3. Le regioni erogano i servizi di informazione, orientamento, consulenza e supporto ai destinatari delle misure di cui agli articoli 17 e 18 attraverso i centri per l'impiego e per il tramite degli sportelli di informazione e assistenza all'autoimpiego previsti dai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse necessarie alla promozione e gestione territoriale della presente Misura sono erogate su base regionale, in ragione dei criteri e dei parametri definiti nel PN "giovani, donne e lavoro" e nel programma GOL del Pnrr.

4. Le regioni possono concorrere a cofinanziare le misure di cui ai commi 4 degli articoli 17 e 18 secondo le modalità definite con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR.

5. Per il coordinamento delle informazioni necessarie alla gestione delle Misure di cui agli articoli 17 e 18 del presente decreto e per favorirne l'accessibilità da parte dei beneficiari, il Ministero del lavoro implementa il SIISL al fine di consentirne l'interoperabilità con le piattaforme regionali nonché dei soggetti gestori che concorrono all'attuazione della misura.

ART. 20 **(Copertura finanziaria)**

1. Per l'attuazione delle misure di cui agli articoli 12 e 13 e 14 sono stanziati risorse di importo pari a.

2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono rispettivamente di importo pari a :
- a) euro a valere sul Piano nazionale giovani donne e lavoro a copertura degli interventi previsti per i beneficiari del medesimo Piano;
 - b) euro..... a valere sulle risorse del Pnrr- programma GOL a copertura degli interventi previsti per i beneficiari del medesimo programma.

ART. 21

(Incentivi all'autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica)

1. Al fine di incentivare l'occupazione giovanile nei settori strategici, i soggetti disoccupati, inattivi o inoccupati, che non hanno compiuto i trentacinque anni di età e che avviano sul territorio nazionale, entro il 31 dicembre 2025, un'attività imprenditoriale nell'ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione al digitale ed ecologica possono chiedere, per la durata massima di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028, per sé e per i dipendenti assunti a tempo indeterminato dall'1 luglio 2024 al 31 dicembre 2025 che alla data della assunzione non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, l'esonero dal versamento del cento per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a ottocento euro su base mensile e comunque nei limiti delle risorse disponibili del Programma Nazionale Giovani Donne e Lavoro, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
2. L'esonero di cui al presente articolo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, ma è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n.216.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR sono definiti i criteri di qualificazione dell'impresa che opera nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione al digitale, nonché i criteri e le modalità di accesso al finanziamento di cui al precedente comma, nei limiti dei fondi disponibili.

ART. 22

Bonus Giovani

1. Al fine di incrementare l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che dall'1 luglio 2024 al 31 dicembre 2025 assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),

nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Fermo quanto previsto dal comma 4, l'esonero spetta con riferimento ai soggetti che alla data dell'assunzione incentivata ai sensi dei commi seguenti, non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente articolo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato. L'esonero spetta anche nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

3. Al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, l'esonero contributivo di cui al comma 1, ferme restando le condizioni di cui al comma 2, è riconosciuto, nel limite massimo di importo pari a 666 Euro su base mensile, ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

4. L'esonero di cui ai commi precedenti spetta altresì con riferimento ai soggetti che alla data dell'assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero di cui al presente articolo. In tal caso, il beneficio compete per il periodo residuo fruibile, non oltre il 31 dicembre 2028.

5. Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

6. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero di cui al comma 1 o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. La revoca non ha effetto sul computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero ai sensi del comma 4.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 79,2 milioni di euro per l'anno 2024, a 286,2 milioni di euro, a milioni di euro per l'anno 2025, a 205,9 milioni di euro per l'anno 2026 e a 57,3 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede a valere sul Programma Nazionale Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma.

8. L'esonero di cui al presente articolo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

9. Per i datori di lavoro che si avvalgono dell'esonero di cui al presente articolo, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio di cui al presente articolo.

10. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali sono definite le modalità attuative dell'esonero nell'ambito del Programma Nazionale "Giovani, donne e lavoro" e dei rapporti con INPS in qualità di soggetto gestore.

11. L'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 10, del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

ART. 23 **(Bonus Donne)**

1. Al fine di favorire la parità di opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, anche nell'ambito della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, ai datori di lavoro privati che dall'1 luglio 2024 al 31 dicembre 2025 assumono le lavoratrici di cui al comma seguente è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 666 euro su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Il beneficio di cui al comma 1 si applica nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, punto 4), lettera f), del predetto regolamento, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.

3. Le assunzioni di cui al comma 1 devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. L'esonero di cui al presente articolo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 29,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 105,7 milioni di euro per l'anno 2025 e a 124,3 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sul Programma Nazionale Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma.

5. L'esonero di cui al comma 1 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al comma 1 è compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

6. Per i datori di lavoro che si avvalgono dell'esonero di cui al presente articolo, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio di cui al presente articolo.

7. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali sono definite le modalità attuative dell'esonero nell'ambito del Programma Nazionale "Giovani, donne e lavoro" e dei rapporti con INPS in qualità di soggetto gestore.

ART. 24 **(Bonus ZES)**

1. Al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, ai datori di lavoro privati che dall'1 luglio 2024 al 31 dicembre 2025 assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di trenta mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 666 euro su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. L'esonero contributivo di cui al comma 1 è riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

3. Fermo quanto previsto dal comma 4, l'esonero di cui al comma 1 spetta nel caso di assunzione di soggetti che alla data dell'assunzione hanno compiuto trentacinque anni di età e sono privi di impiego regolarmente retribuito da almeno dodici mesi. L'esonero di cui al presente articolo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato. L'esonero spetta anche nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

4. L'esonero di cui ai commi precedenti spetta altresì con riferimento ai soggetti che alla data dell'assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero di cui al presente articolo. In tal caso, il beneficio compete per il periodo residuo fruibile, non oltre il 31 dicembre 2028.

5. Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

6. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero di cui al comma 1 o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. La revoca non ha effetto sul computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero ai sensi del comma 4.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a ... milioni di euro per l'anno 2024, a milioni di euro, a milioni di euro per l'anno 2025, a milioni di euro per l'anno 2026 e a milioni di euro per l'anno 2027, si provvede a valere sul Programma Nazionale Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma.

8. L'esonero di cui al presente articolo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

9. Per i datori di lavoro che si avvalgono dell'esonero di cui al presente articolo, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio di cui al presente articolo.

10. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali sono definite le modalità attuative dell'esonero nell'ambito del Programma Nazionale "Giovani, donne e lavoro" e dei rapporti con INPS in qualità di soggetto gestore.

11. L'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 10, del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

ART. 25

(Iscrizione dei percettori NASPI nel SIISL)

1. I percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono iscritti d'ufficio alla piattaforma del Sistema Informativo per l'inclusione sociale e lavorativa di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023 n. 85. Gli stessi soggetti sono tenuti alla sottoscrizione del curriculum vitae, del Patto di Attivazione Digitale e del Patto di servizio sulla piattaforma, nei modi e termini definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. A tal fine, potranno essere precompilate le informazioni presenti nelle banche dati del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali o presso le banche dati detenute da Amministrazioni o Enti pubblici, fermo restando la possibilità di integrazione e rettifica da parte dell'interessato.

2. I Centri per l'impiego individuano, anche per il tramite della piattaforma presente nel Sistema Informativo per l'inclusione sociale e lavorativa, le offerte di lavoro più congrue, ai fini dei successivi adempimenti previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.

ART. 26

(Funzionamento del Sistema Informativo per l'inclusione sociale e lavorativa SIISL)

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, definisce:
 - a) le modalità e le condizioni attraverso cui ai datori di lavoro è consentito pubblicare sul Sistema Informativo per l'inclusione sociale e lavorativa le posizioni vacanti all'interno dei loro organici;
 - b) le modalità di accesso su base volontaria da parte degli utenti alla ricerca di occupazione.
2. All'interno del Sistema Informativo per l'inclusione sociale e lavorativa sono inserite anche le posizioni vacanti pubblicate dai datori di lavoro su piattaforme pubbliche nazionali e internazionali.
3. Al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, il Sistema Informativo per l'inclusione sociale e lavorativa utilizza, nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti, gli strumenti di intelligenza artificiale per l'abbinamento ottimale delle offerte e delle domande di lavoro ivi inserite.
4. A supporto del monitoraggio dei dati occupazionali finalizzati alla pianificazione e alla programmazione delle politiche di inclusione attiva, i dati contenuti nel Sistema Informativo per l'inclusione sociale e lavorativa sono utilizzati, in forma anonima e aggregata, per la verifica dell'efficacia formativa dei corsi di formazione svolti dagli Enti formativi accreditati.
5. A ciascun Ente formatore è associato un punteggio commisurato alla percentuale di iscritti assunti entro xxx mesi dalla conclusione del singolo corso di formazione, nei modi e termini disciplinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
6. Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali acquisisce, presso le proprie banche dati e presso le banche dati detenute da altre pubbliche Amministrazioni o Enti pubblici, i dati utili per la valutazione dell'efficacia formativa dei corsi, nel rispetto della disciplina di cui al Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali UE 2016/679.

ART. 27

(Disposizioni per la riconversione del personale dipendente delle grandi imprese in crisi)

1. In via sperimentale per gli anni 2024 e 2025, nell'ambito del piano delle politiche attive previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e al fine di attuare gli obiettivi previsti dal regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (regolamento STEP), ai datori di lavoro privati che dall'1 luglio 2024 al 31 dicembre 2025 assumono, nei casi e alle condizioni di cui ai commi successivi, personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di trenta mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a XXXX euro su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. L'esonero spetta con riferimento ai soggetti che alla data dell'assunzione incentivata, risultino alle dipendenze, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, delle grandi imprese operanti nel territorio dello Stato con organico complessivamente pari o superiore a 1.000 lavoratori, le quali abbiano in corso trattamenti di integrazione salariale straordinaria da almeno un biennio senza soluzione di continuità nell'ambito di accordi di programma volti a gestire la transizione dei lavoratori. L'esonero di cui al presente articolo non si applica ai rapporti di apprendistato.
3. I datori di lavoro di cui al comma 1 possono beneficiare dell'esonero di cui al comma 1 a condizione che operano nei settori disciplinati dal regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (regolamento STEP).
4. Ai fini del riconoscimento dell'esonero di cui al comma 1 ai lavoratori oggetto di assunzione incentivata deve essere assicurato dal datore di lavoro un numero delle ore di formazione specifica non inferiore a 200 ore.
5. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero di cui al comma 1 o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. La revoca non ha effetto sul computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero di cui al comma 1.
6. L'esonero di cui al presente articolo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.
7. Per i datori di lavoro che si avvalgono dell'esonero di cui al presente articolo, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio di cui al presente articolo.
8. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i settori di operatività di tale disposizione, nonché i criteri e le modalità attuative dell'esonero nell'ambito del programma di politica attiva Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL e dei rapporti con INPS in qualità di soggetto gestore.
9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a milioni di euro per l'anno 2024, a ... milioni di euro, a milioni di euro per l'anno 2025, a milioni di euro per l'anno 2026 e a milioni di euro per l'anno 2027, si provvede a valere sul programma di politica attiva Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma.
10. L'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 10, del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

ART. 28

(Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro sommerso)

1. All'articolo 29 del decreto - legge 2 marzo 2024, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11, le parole: «di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro» sono soppresse;

b) al comma 12, le parole: «500.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «70.000 euro».

Capo V

Disposizioni in materia di istruzione, università e ricerca

ART. 29

(Disposizioni in materia di istruzione e di contrasto alla povertà educativa)

1. Al fine di ridurre i divari territoriali e infrastrutturali nelle "regioni meno sviluppate" è autorizzato un piano da 200 milioni di euro, a valere sulle risorse del Programma nazionale "Scuola e competenze", periodo di programmazione 2021-2027, nel rispetto delle procedure e delle regole di ammissibilità della spesa previste in relazione al predetto Programma, per il potenziamento delle infrastrutture per lo sport nelle scuole, a beneficio degli interventi, coerenti con gli obiettivi del citato Programma nazionale, già positivamente valutati nell'ambito delle graduatorie per la messa in sicurezza di cui alla Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.3 "Potenziamento delle infrastrutture per lo sport nelle scuole" del PNRR.

2. Al fine di potenziare l'istruzione tecnica e professionale nelle regioni meno sviluppate, è autorizzato un piano da 150 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al Programma nazionale "Scuola e competenze", periodo di programmazione 2021-2027, nel rispetto delle procedure e delle regole di ammissibilità della spesa previste in relazione al predetto Programma, per la realizzazione di laboratori innovativi e avanzati per lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali connesse con i relativi indirizzi di studio.

3. Per rafforzare e migliorare l'offerta educativa nella fascia di età 0-6 anni è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a valere sul Programma nazionale "Scuola e competenze", periodo di programmazione, 2021-2027, nel rispetto delle procedure e delle regole di ammissibilità della spesa previste in relazione al predetto Programma, per la fornitura di arredi didattici innovativi nelle strutture oggetto di finanziamento nelle regioni meno sviluppate di cui alla Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" del PNRR.

4. Anche al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti nell'ambito in esecuzione del piano "Agenda Sud", di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 176 del 30 agosto 2023, le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione possono stipulare, nei limiti delle risorse complessive di cui al terzo periodo, contratti per incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato in favore del personale assunto ai sensi dell'articolo 21, comma 4-bis.2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, fino al 15 giugno 2024. In caso di rinuncia all'incarico, resta salva la possibilità

per le istituzioni scolastiche di attingere alle graduatorie di istituto. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 18,513 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede, quanto a 14 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 4,513 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il Fondo di cui al ~~primo~~ periodo all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementato di 14 milioni di euro per l'anno 2025, al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

5. All'articolo 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, entro e non oltre il 13 maggio 2024”;
- b) al comma 1-ter, le parole “Entro il 1° aprile” sono sostituite dalle seguenti: “Dal 14 maggio al 30 maggio” e le parole “, entro il 15 aprile 2024,” sono soppresse.

ART. 30

(Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti marginalizzati)

1. All'articolo 42, comma 5- *bis*, del decreto - legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: «Le risorse di cui al primo periodo sono destinate, in via prioritaria, a dare esecuzione a pronunce giurisdizionali, anche attraverso provvedimenti adottati dall'amministrazione concedente ai sensi dell'articolo 21 - *nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, per il finanziamento fino al 100 per cento dei costi ammissibili dei progetti interessati valutati come idonei nell'ambito della procedura attuativa del citato programma ed utilmente collocatisi nella relativa graduatoria in considerazione dello stanziamento di cui di cui al citato articolo 1, comma 2, lettera a), numero 4, del decreto-legge n. 59 del 2021. Le risorse di cui al primo periodo possono essere altresì utilizzate, nei limiti della dotazione residua, per il finanziamento fino al 100 per cento degli ulteriori progetti valutati come idonei nell'ambito della procedura attuativa del citato programma, secondo l'ordine della relativa graduatoria. Le modalità di controllo, di monitoraggio, di assegnazione e di erogazione delle risorse di cui al terzo periodo sono stabilite con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. ».

ART. 31

(Misure per il potenziamento dell'attività di ricerca)

1. Al fine di sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione nelle aree della ZES unica per il Mezzogiorno, di favorire l'introduzione di tecnologie avanzate, nonché di sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e

l'imprenditorialità, e di collaborazione tra ricerca e imprese, il Ministro dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, definisce un Piano di azione, denominato "RicercaSud - Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027".

2. Il Piano di azione di cui al comma 1, in sinergia con la Missione 4, Componente 2, del PNRR, individua, nel quadro dei piani e dei programmi, di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, le seguenti risorse:

a) nell'ambito del Programma Nazionale "Ricerca Innovazione e Competitività per la Transizione Verde e Digitale 2021-2027" (PN RIC 2021-2027), limitatamente alle aree territoriali di afferenza e laddove in coerenza con le priorità e gli obiettivi specifici del PN, una dotazione pari a 1.065.600.000 euro;

b) nell'ambito delle risorse di cui ai punti 1.1 e 1.2 della delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) 27 luglio 2021, n. 48, volta al sostegno degli "Ecosistemi per l'Innovazione nel Mezzogiorno", la dotazione complessiva di 150.000.000 euro, nonché eventuali economie derivanti dal Piano Sviluppo e Coesione 2014-2020.

3. Al fine di garantire la massima efficacia degli interventi di cui al comma 2, lettera a), nell'ambito del Piano di azione di cui al comma 1, possono essere individuati, all'esito delle eventuali variazioni del PN RIC 2021-2027, in coerenza con i nuovi obiettivi specifici introdotti ai sensi del Regolamento (UE) 2024/795 (Piattaforma STEP), ulteriori meccanismi di sostegno finanziario, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021.

4. I beneficiari dei progetti di cui al comma 2, lettere a) e b), possono essere individuati tra i principali gruppi di destinatari previsti nel PN RIC 2021-2027, localizzati nelle aree di riferimento del Piano "RicercaSud - Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027", in coerenza con la destinazione territoriale delle individuate fonti di finanziamento. I criteri di selezione dei progetti di cui al primo periodo possono prevedere specifiche premialità al fine di favorire il rientro dei ricercatori dall'estero.

Capo VI **Disposizioni in materia di investimenti**

ART. 32

(Disposizioni in materia di interventi di rigenerazione urbana e di contrasto al fenomeno del disagio socio - economico e del disagio abitativo)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, sentiti i Comuni capoluogo delle Città metropolitane, all'individuazione di iniziative che possono contribuire in modo significativo a sostenere la rigenerazione urbana, nonché a contrastare il disagio socio-economico e abitativo nelle periferie, nonché a promuovere la mobilità «green», l'inclusione e l'innovazione sociale, con particolare riguardo alle iniziative complementari agli interventi di cui alla Missione 5, Componente 2, investimenti 2.1 e 2.2

del PNRR. Le iniziative di cui al primo periodo possono consistere anche in interventi valutati nell'ambito delle procedure del PNRR e non finanziati per insussistenza di risorse.

2. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, adottato sulla base dell'istruttoria effettuata ai sensi del comma 1 sono indicate le iniziative ammissibili a finanziamento a valere sulle risorse del Programma nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021 - 2027 nonché le modalità attuative delle stesse, nel rispetto delle procedure e delle regole di ammissibilità della spesa previste in relazione al predetto Programma. Per le finalità di cui al primo periodo, è attribuita preferenza agli interventi complementari a quelli previsti dalla Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1 e Investimento 2.2 del PNRR, agli interventi di cui al comma 1, secondo periodo, nonché agli interventi riguardanti aree caratterizzate da rilevanti criticità sociali ed economiche, anche al fine di attivare sinergie istituzionali con le altre amministrazioni centrali e locali competenti, finalizzate ad assicurare la realizzazione di interventi complessi, anche in linea con le misure attivate per la riduzione dell'abbandono scolastico, la riduzione della povertà educativa e il rafforzamento dei servizi sociali.

ART. 33

(Disposizioni in materia di recupero dei siti industriali)

1. Al fine di sostenere lo sviluppo e la crescita economica, la competitività territoriale, l'attrazione di nuovi investimenti, nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica adottato, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e previa intesa con la Conferenza Stato - Regioni ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri per la selezione di investimenti nelle aree industriali produttive ed artigianali localizzate nei comuni superiori a 5.000 abitanti e ubicati nel territorio delle predette regioni, finalizzati alla produzione di energia da FER, anche termiche, destinata alle imprese ovvero all'autoconsumo anche in abbinamento a sistemi di accumulo di piccola e media taglia, ovvero degli investimenti sulla rete di distribuzione e di trasmissione e diretti allo sviluppo di sistemi e reti e impianti di stoccaggio intelligenti.

2. Al finanziamento degli investimenti di cui al comma 1 si provvede, nel limite complessivo di 1.026 milioni di euro, a valere sulle risorse della priorità II del Programma nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale (PN RIC) 2021-2027, nel rispetto delle procedure e delle regole di ammissibilità della spesa previste in relazione al predetto Programma.

3. Al fine di rafforzare le misure contenute nel presente articolo, con delibera del CIPRESS, adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, possono essere assegnate, a valere sul Fondo FSC e nei limiti delle relative disponibilità annuali, risorse per la realizzazione, nei territori ove sono ubicate le aree di cui al comma 1 e in coerenza con le previsioni del Piano strategico della ZES unica di cui all'articolo 11 del decreto - legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, di investimenti finalizzati al miglioramento della viabilità, delle infrastrutture e delle reti, nonché allo sviluppo dei servizi pubblici e all'incremento della loro qualità.

4. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 3, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR possono sottoscrivere contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, coordinati dalla Struttura di missione ZES unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124. Al fine di supportare l'attuazione degli investimenti di cui ai commi 1 e 3, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa- INVITALIA S.p.A. può essere individuata quale soggetto responsabile per l'attuazione degli interventi, con oneri posti a carico delle risorse destinate alla realizzazione dei citati interventi e nel rispetto delle procedure e delle regole di ammissibilità della spesa relative al Programma di cui al comma 2, in caso di interventi finanziati dal citato Programma.

Capo VII Disposizioni in materia di cultura

ART. 34 (Programma Nazionale Cultura)

1. Al fine di sviluppare e rafforzare le iniziative di rivitalizzazione e rifunzionalizzazione dei luoghi della cultura, di promozione della creatività e della partecipazione culturale, di rigenerazione socio-culturale di aree urbane caratterizzati da marginalità sociale ed economica, di riqualificazione energetica e di prevenzione e messa in sicurezza dai rischi naturali dei luoghi della cultura, di promozione delle imprese nei settori culturali e creative, con decreto del Ministro della cultura, adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, è approvato uno specifico Piano di azione, contenente l'individuazione della tipologia delle iniziative da ammettere finanziamento nelle sette regioni del Mezzogiorno interessate dal programma, privilegiando i progetti suscettibili di determinare un maggiore impatto in termini di valorizzazione dei territori interessati.

2. Al finanziamento delle iniziative di cui al comma 1 si provvede, nel limite complessivo di 488 milioni di euro, a valere sulle risorse Programma Nazionale Cultura 2021-2027, nel rispetto delle procedure e delle regole di ammissibilità della spesa previste in relazione al predetto Programma.

Capo VIII Disposizioni in materia di sicurezza

ART. 35 (Operazioni di importanza strategica per il rafforzamento della legalità e di banche dati)

1. Al fine di rafforzare la legalità nelle regioni meno sviluppate, l'operazione concernente la reingegnerizzazione del sistema informativo e della banca dati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, selezionata dall'Autorità di gestione del Ministero dell'Interno nell'ambito del Programma nazionale "Sicurezza per la legalità 2021-2027", è qualificata di importanza strategica ai sensi dell'articolo 73, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 2021/1060. Per la realizzazione della predetta operazione, la competente Autorità di

gestione può sviluppare sinergie con altri Programmi a titolarità del Ministero dell'interno per l'esecuzione di interventi complementari che consentano l'utilizzazione del sistema informativo di cui al presente comma anche in altre regioni.

2. Per la medesima finalità di cui al comma 1, sono altresì qualificate di importanza strategica le operazioni, eventualmente selezionate dall'Autorità di gestione, a valere sulle risorse del citato Programma nazionale "Sicurezza per la legalità 2021-2027", nei seguenti ambiti:

- a) prevenzione delle frodi nelle procedure riguardanti l'erogazione di incentivi alle imprese;
- b) prevenzione di fenomeni criminali a danno del patrimonio archeologico, terrestre e marino di competenza del Ministero della cultura;
- c) erogazione di servizi atti ad assicurare la sicurezza dei luoghi della cultura riconducibili alla competenza del Ministero della cultura.